A12

Vai al contenuto multimediale

Salvatore Carro

Accordi patrimoniali in previsione o in sede di separazione personale e di divorzio o di crisi della coppia

Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1745-3

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: agosto 2018

Indice

7 *Prefazione*

9 Capitolo I
Definizione dell'assetto economico post–matrimoniale

1.1. Cenni introduttivi, 9 – 1.2. Brevi considerazioni sugli accordi prematrimoniali e sulla natura dell'"amore sessuale", 14 – 1.3. Separazione personale e accordi predivorzili, 21 – 1.4. Scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili e accordi divorzili, 23.

31 Capitolo II
Casistica e prassi. L'"incertezza del diritto"

2.1. La validità degli accordi di separazione personale, 31 – 2.2. La nullità degli accordi predivorzili, 37 – 2.3. La natura del verbale di udienza presidenziale (nella separazione consensuale) o collegiale (nel divorzio) e gli effetti degli accordi patrimoniali tra coniugi, 41 – 2.4. Brevi cenni sulla prassi seguita dai Tribunali d'Italia in ordine alla efficacia obbligatoria o reale degli accordi di separazione e divorzio (in appendice, stralci, esemplificativi, di protocolli di intesa e di linee guida tra alcuni Tribunali e relativi Consigli dell'Ordine degli Avvocati; scheda finale di sintesi), 47.

49 Capitolo III
A.D.R. – Alternative Dispute Resolution

3.1. La negoziazione assistita nella crisi coniugale, 49 – 3.2. Accordi di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative modifiche avanti al Sindaco, quale ufficiale di stato civile, 55.

61 Capitolo IV
Nuovi modelli familiari o parafamiliari e accordi nella crisi di coppia

4.1. Unioni civili e brevi cenni sugli accordi nella crisi di coppia, 61 – 4.2. Convivenza di fatto e contratti di convivenza anche per la sua eventuale fase patologica, 65.

73 Capitolo V
La causa degli accordi di separazione e divorzio ovvero nella crisi di coppia. Regime fiscale: cenni

5.1. Profili causali della fattispecie traslativa nel dissolvimento del rapporto di coppia. Causa *donationis*, 73 – 5.1.1. *(segue) Causa transactionis*, 78 – 5.1.2. *(segue) Causa solutionis*, 79 – 5.1.3. *(segue) Causa familiare*, 84 – 5.2. Regime fiscale: cenni, 86.

93 *Appendice*

121 *Bibliografia*

Prefazione

Ci sono eventi che, a volte, cambiano il corso della vita. Il divorzio o, in generale, il dissolvimento di un rapporto di coppia è uno di questi.

In seguito, nulla è più uguale: c'è un prima e c'è un dopo.

Al matrimonio preferisco la libertà individualista, perché l'amore — di cui esso si ammanta — è solo la "favola bella" che illude l'intera umanità, vittima, inconsapevole, di un colossale inganno.

Il presente lavoro contiene (nel secondo paragrafo del primo capitolo) una breve digressione sull'idea dell' "amore passionale", influenzata dalla filosofia schopenhaueriana ed evocativa, *mutatis mutandis*, della visione proposta da Aristofane nel Simposio di Platone, che concorre a spiegare, unitamente alle varie motivazioni giuridiche, diffuse qua e là nel testo, l'utilità, sotto diversi profili, degli accordi prematrimoniali (vietati, come noto, nel nostro ordinamento, ma diffusi, nei sistemi di *common law,* con il termine "prenuptial agreement in contemplation of divorce") e predivorzili, a cui l'opera è dedicata.

Al *favor,* anche metagiuridico, per i *c.d. prenup* (usando un'espressione di sintesi in voga nei paesi angloamericani), si aggiunge il conforto derivante, *de iure condito*, dalla disciplina di alcuni istituti (come, ad esempio, la negoziazione assistita, il contratto di convivenza), illustrati nei capitoli III e IV, che sembra deporre per la loro ammissibilità.

L'opera ripercorre, in sintesi, l'itinerario ermeneutico tracciato, sui temi più "caldi" in *subiecta materia*, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, limitandosi a suggerire alcuni spunti di riflessione sulla sua compatibilità con il mutato quadro normativo di riferimento. Non potevano mancare brevi riflessioni sul profilo causale degli accordi in parola e cenni sul loro regime fiscale.

Il lavoro è indirizzato ai giovani avvocati o aspiranti tali, ma "strizza l'occhio" ai giuristi più esperti, che vogliano rimeditare la "tenuta" di taluni tradizionali principi, alla luce dei "nuovi approdi" legislativi, che sembrano attualizzare, ma in un'ottica privatistica, la nota metafora di Jemolo dedicata alla tendenziale anomia del diritto di famiglia.

Se ne consiglia senz'altro, infine, la lettura anche a quegli studenti universitari che intendono acquisire una più approfondita conoscenza del diritto di famiglia, principiando dai temi trattati in queste pagine, per provare a costruire, ciascuno, il proprio percorso interpretativo.

Lo scritto è corredato, in appendice, da stralci di protocolli d'intesa e linee guida, fra alcuni Tribunali d'Italia e relativi Consigli dell'Ordine Avvocati, sugli effetti (obbligatori o reali) dei trasferimenti immobiliari nella crisi coniugale.

Ai Colleghi (dei Consigli dell'Ordine Avvocati) che mi hanno inviato tali atti, rendendone, così, possibile la pubblicazione, va il mio sentito ringraziamento, per la disponibilità mostrata. Le informazioni ricevute hanno reso possibile sintetizzare, in una scheda riassuntiva, le "diverse prassi giusfamiliari" seguite, sul punto, da nord a sud del nostro Paese.

Capitolo I

Definizione dell'assetto economico post–matrimoniale

Le persone dovrebbero sposarsi quando si conoscono bene. Di solito, però, è allora che divorziano.

J. Sobotka*

sommario: 1.1. Cenni introduttivi, 9 – 1.2. Brevi considerazioni sugli accordi prematrimoniali e sulla natura dell'"amore sessuale", 14 – 1.3. Separazione personale e accordi predivorzili, 21 – 1.4. Scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili e accordi divorzili, 23.

1.1. Cenni introduttivi

Prima delle nozze[1], i nubendi, o durante il matrimonio[2], i coniugi, talvolta, stipulano, fra loro, accordi, aventi ad oggetto attribuzioni

* J. Sobotka, *Aforismy z tehdy i nynì a moznà i pro priste*, Anag, 2006.

1. In disparte ogni considerazione sul contratto di convivenza, disciplinato dalla l. 76/2016, su cui ci si soffermerà, brevemente, in seguito, si allude agli accordi prematrimoniali, posti in essere (dai futuri sposi), dunque, prima ancora della contrazione del vincolo coniugale, in vista di un'eventuale separazione o divorzio o annullamento matrimoniale, non disciplinati nel nostro ordinamento, anzi, allo stato, ritenuti nulli, diffusi, invece, nei paesi di *common law*, mutuati dai *prenuptial agreements in contemplation of divorce,* magistralmente evocati, tra l'altro, nel celebre film *Prima ti sposo, poi ti rovino* (*Intolerable Cruelty*), del 2003, dei fratelli Coen, con George Clooney e Catherine–Zeta Jones, la quale, anche nella vita privata, fece una lunga trattativa con l'allora fidanzato Michael Douglas prima di convolare a nozze.

2. Si fa riferimento alle pattuizioni stipulate dai coniugi durante il matrimonio, in previsione o in sede di separazione o divorzio, c.d. "accordi predivorzili o divorzili" (conosciuti, negli ordinamenti anglosassoni, con il termine di *postnuptial agreements in contemplation of divorce*).

patrimoniali (danaro, mobili o immobili)[3], dall'uno all'altro o in favore di terzi (es. figli), in previsione o in sede di dissolvimento del vincolo matrimoniale[4].

Il tema delle intese patrimoniali[5], in vista (o in fase) della separazione o del divorzio, ha rappresentato « uno dei più significativi luoghi di emersione della tendenza alla contrattualizzazione[6] delle relazioni

3. Sotto il vigore della normativa previgente la qualifica degli atti traslativi stipulati dai coniugi in sede di separazione o di divorzio appariva estremamente difficoltosa, stante il principio di indissolubilità del vincolo matrimoniale e il divieto, pena la nullità, delle donazioni tra coniugi. La disciplina dei rapporti patrimoniali era rimessa all'esercizio del potere di autonomia dei coniugi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni matrimoniali, le quali — così come prevedeva già il codice civile del 1865 — non erano modificabili successivamente alla celebrazione del matrimonio e potevano, soltanto in alcuni casi espressamente previsti, essere stipulate dopo il matrimonio. In dottrina, sul punto, v. Tedeschi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in Aa.Vv., *Trattato Vassalli*, Torino 1961, pp. 64 ss. La profonda evoluzione dell'intero sistema del diritto di famiglia codificato nel 1942 ha comportato la necessità di adeguare gli strumenti conoscitivi e qualificatori al mutato ordine giuridico della famiglia. Il radicale cambio di prospettiva risulta ancora più evidente dal *favor* previsto dalla disciplina tributaria, *ex* art. 19, l. 74/87, secondo la quale « tutti gli atti i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio [...], sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ». Sul punto, per maggiori approfondimenti, si tornerà più oltre.

4. Parte della giurisprudenza sostiene che tali pattuizioni avrebbero efficacia obbligatoria, vincolerebbero, cioè, i coniugi a porre in essere il negozio traslativo con successivo atto notarile (c.d. procedimento "bifasico"). In tal senso, v., *ex multis*, Trib. Milano, 21.05.2013, in « Famiglia e diritto », vol. VI, 2014, p. 600; conforme: Trib. Milano, 16.12.2009, ivi, 2011, 10, p. 937; Trib. Verbania, 06.07.2002, in « Notariato », 2003, 3, p. 272; Trib. Firenze, 29.09.1989, in « Rivista notariato », 1992, p. 595; Trib. Firenze, 07.02.1992, in « Diritto di famiglia e delle persone », 1992, p. 731; Trib. Napoli, 16.04.1997, ivi, 1998, p. 992; Trib. Bergamo, 19.10.1984, in « Giustizia civile », vol. I, 1985, p. 216. Secondo una diversa impostazione, gli accordi di separazione e di divorzio avrebbero effetti immediatamente traslativi, in sede giudiziale, realizzabili mediante procedura c.d. "unifasica". In tal senso, a titolo esemplificativo, v. Cass. 15.11.2000, n. 14791, in « Rivista notariato », 2001, p. 1193; Cass., 15.05.1997, n. 4306, ivi, 1998, p. 171; Cass. 11. 11.1992, n. 12110, in « Giustizia civile », 1993, p. 1220; Cass., 27.10.1972, n. 3299, ivi, vol. I, 1973, p. 221; App. Milano, 12.01.2010, in « Famiglia e diritto », 2011, 6, p. 589. Sugli effetti obbligatori o reali di tali accordi, si rinvia al capitolo II, in particolare, §§ 3 e 4. Sul punto, vedi, anche, appendice. Sulla procedura "unifasica" o "bifasica", v. nota 46 cap. II.

5. Il concetto di famiglia nucleare c.d. privatizzata, ancorato ai principi di parità e solidarietà tra i coniugi (artt. 2, 3, 29 Cost.), ha valorizzato la volontà dei *partners* (che sovente si esprime mediante l'accordo) sia nella fase fisiologica del rapporto (che si concreta, ad es., nella scelta dell'indirizzo di vita familiare), sia nella fase patologica di crisi coniugale (con la domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto).

6. L'espressione, molto diffusa in dottrina, intende sottolineare, in sintesi, il considerevole spazio di azione che l'autonomia privata è riuscita a ritagliarsi nella fase patologica del matrimonio, tanto con riferimento alle pattuizioni di natura personale (accordo sul vivere

familiari »[7]. Gli accordi prematrimoniali, oggetto di diverse proposte di legge[8], in Italia, come noto, non sono ancora disciplinati.

I contratti aventi ad oggetto trasferimenti di diritti, stipulati dopo le nozze, in previsione o in fase di separazione o in vista del (futuro ed eventuale) divorzio, neanch' essi (espressamente) previsti dal nostro ordinamento[9], troverebbero fondamento positivo[10] nell'interpreta-

separati, sul porre fine alla comunione di vita materiale e spirituale, sull'affidamento dei figli), quanto (per ciò che qui interessa) con riferimento alle intese di natura economico–patrimoniale (assegnazione della casa familiare, divisione del patrimonio comune, modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento a favore del coniuge debole o della prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente). Sul punto, tra i molteplici contributi, si vedano L. Barbiera, *I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati,* Bologna 2001, 2ª ed., p. 117; G. Oberto, *I contratti della crisi coniugale*, t. I, Giuffré, Milano 1999;Id., *Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale*, in « Famiglia e diritto », 2012, p. 69; P. Rescigno, *Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma*, in « Rivista di diritto civile », 1998, p. 113; G. Alpa, E. Bargelli, *Premessa: i rimedi alla crisi familiare*, in Aa.Vv., *Trattato Iudica–Zatti*, vol. I, *Separazione e divorzio*, Giuffré, Milano 2002, pp. 912 ss.; Ruggiero, *Gli accordi prematrimoniali*, Jovene, Napoli 2005; G. Ceccherini, L. Gremigni Francini, *Famiglie in crisi e autonomia privata*, CEDAM, Padova 2013, pp. 345 ss.

7. Secondo V. Corriero, *I trasferimenti immobiliari e le altre regolamentazioni nella crisi familiare*, in « Gazzetta Notarile, Rivista per il notariato d'Italia », 2009, pp. 373 ss, « il tema si inserisce a pieno titolo nell'alveo di applicazione dell'art. 1322, comma 2, c.c., in quanto si tratta di negozi traslativi atipici tra coniugi, finalizzati ai trasferimenti immobiliari immediati o differiti, in adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti del coniuge o della prole. Si è dunque di fronte a forme di espressione dell'autonomia contrattuale nella crisi coniugale, le quali hanno come fondamento il principio di libertà contrattuale ». Sul punto, v., anche, tra gli altri, G. Oberto, *Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e di divorzio*, Giuffré, Milano 2000; E. Russo, *I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio. Autonomia negoziale e crisi della famiglia*, Jovene, Napoli 2001, p. 39.

8. Si ricordino, ad esempio, il disegno di legge n. 2629, presentato in senato il 18.03.2011, e, da ultimo, il disegno di legge n. 2669, presentato in data 15.10.2014, il cui obiettivo — si legge nella relazione che introduce il testo — « è quello di rafforzare e rilanciare l'istituto del matrimonio e di favorire l'accesso allo stesso con la giusta meditazione e serietà, nonostante che possa dare a un osservatore poco attento l'impressione opposta ».

9. Secondo parte della dottrina, gli accordi economici post–matrimoniali, non previsti dal legislatore, ma neppure espressamente sanzionati con la nullità, dovrebbero ritenersi validi. Sul punto, v. G. Ruggiero, *op. cit.*, Jovene, Napoli 2005, p. 115.

10. Ci si riferisce agli accordi non aventi ad oggetto diritti indisponibili. Con riferimento all'obbligo di mantenimento dei figli, il vigente art., *337 ter,* secondo comma, c.c., prevede, ribadendo, sul punto, la disposizione contenuta nel previgente art. 155, comma quarto, c.c., che il giudice « prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i coniugi ». Come ben chiarito dalla giurisprudenza, il citato comma 4 dell'art. 155, c.c., all'esito della riforma disposta dalla l. 54/2006, già prima di essere sostituito dall'art. 5, comma 1, d. lgs. 154/2013, « non sembra lasciare adito a dubbi sul fatto che la sola modalità di fonte giudiziale per la determinazione del contributo di uno dei genitori al mantenimento della prole sia costituita dalla previsione, ove necessario, della corresponsione di un assegno periodico al fine

zione estensiva[11] delle disposizioni contenute nell' art. 5, comma 8, nell'art. 4, comma 16, l. 898/1970, nell'art. 711, comma 3, c.p.c., e, forse, implicitamente, anche nell'art. *337 ter*, secondo comma, c.c.

Sugli accordi prematrimoniali[12] si registrano, nel panorama giuridico italiano, rare decisioni della giurisprudenza[13] e si rinvengono pochi contributi da parte della dottrina[14].

di realizzare il principio di proporzionalità. Affatto diverso è il discorso, però, per quanto attiene alle intese delle parti, in relazione alle quali il Giudice deve limitarsi ad una mera presa d'atto qualora le medesime non appaiano in contrasto con l'inderogabile principio dell'interesse del minore. Si deve, perciò, concludere, sul punto, che non vi siano, in linea di principio, ostacoli ad un accordo che preveda la corresponsione del contributo al mantenimento della prole in un'unica soluzione anziché con assegni periodici ». In termini, Trib. Reggio Emilia, decr., 23.03.2007, in « Diritto di famiglia e delle persone », 2008, 1, p. 194.

11. Ritengono che la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 8, l. 898/70, abbia natura eccezionale e non sia applicabile, per analogia, alla separazione personale dei coniugi, *ex multis*, Cass., 13.01.2017, n. 788, in « Foro italiano » 2017, 4, 1, 1286; Cass., 25.01.2012, n. 1084, in « Diritto e giustizia », 2012; Cass., 11.11.2009, n. 23908, in *Banca Dati Pluris–CEDAM Utet giuridica*; Cass., 10.03.2006, n. 5302, in « Massimario giurisprudenza italiana », 2006; Cass., 01.12.2000, n. 15349, in « Giustizia civile », vol. I, 2001, p. 1592.

12. Gli accordi prematrimoniali, nel presente lavoro, sono intesi in senso stretto, cioè come pattuizioni stipulate prima della celebrazione del matrimonio; non si ignora che, talvolta, si parla di accordi prematrimoniali anche per far riferimento a quei patti stipulati dai coniugi dopo le nozze, prima dell'insorgenza della crisi coniugale. Di questi ultimi si parlerà più avanti, nell'ambito degli accordi postmatrimoniali.

13. Si allude a Cass., 03.05.1984, n. 2682, in « Rivista diritto internazionale privato e processuale », 1985, p. 579, richiamata da ampia dottrina, ritenuta primo (e forse unico) precedente favorevole ai patti prematrimoniali. In realtà, in tale vicenda, relativa a due cittadini americani residenti in Italia, i giudici applicarono il diritto americano valutandolo non contrario all'ordine pubblico internazionale. Nella sentenza si legge: « L'accordo rivolto a regolamentare, in previsione di futuro divorzio, i rapporti patrimoniali fra coniugi, che sia stato stipulato fra cittadini stranieri [...] sposati all'estero e residenti in Italia, e che risulti valido secondo la legge nazionale dei medesimi [...] è operante in Italia, senza necessità di omologazione o recepimento delle sue clausole in un provvedimento giurisdizionale, tenuto conto che l'ordine pubblico, posto dall'art. 31 (oggi art. 6, l. 218/1995) delle citate disposizioni come limite all'efficacia delle convenzioni fra stranieri, riguarda l'ordine pubblico cosiddetto internazionale, e che in tale nozione non può essere incluso il principio dell'ordine italiano, circa l'invalidità di un accordo di tipo preventivo fra coniugi sui rapporti patrimoniali successivi al divorzio, il quale attiene all'ordine pubblico interno e trova conseguente applicazione solo per il matrimonio celebrato secondo l'ordinamento italiano e fra cittadini italiani ». Si veda, anche, Cass. 21.12.2012, n. 23713, in *www.ilcaso.it*, 2012, secondo la quale, « è valido l'impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di "fallimento" del matrimonio, in quanto qualificabile non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma c.c. ».

14. La prospettiva comparatistica è esaminata, *ex plurimis*, da B. Las Casas, *Accordi prematrimoniali, status dei conviventi e contratti di convivenza in una prospettiva comparatistica*, in

Maggiore attenzione è stata, invece, dedicata alle intese raggiunte dopo il matrimonio (*postnuptial agreement in contemplation of divorce)*, in vista della futura eventuale separazione o del possibile/probabile divorzio; sulla loro validità, sugli effetti, sulla forma e sulla causa va, però, evidenziata, sin da ora, l'assenza di convergenza delle diverse opinioni espresse dalla copiosa giurisprudenza[15] e va segnalata la permanenza di un vivace dibattito, non ancora sopito, nella contrastante dottrina[16].

L'"ostracismo" avverso gli accordi prematrimoniali e (postmatrimoniali, ma) predivorzili, avviato nei primi anni ottanta[17] del secolo scorso, proseguito nel corso degli anni novanta[18], ha continuato, con altre pronunzie conformi[19], consolidandosi progressivamente, fino ai nostri giorni[20].

« Contratti », 2013, pp. 913 ss.; E. Al Mureden, *Crisi coniugale ed equa ripartizione delle risorse della famiglia tra legge e autonomia privata*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da Ferrando, I, 2007, pp. 1002 ss.; Id., *I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto italiano*, in « Famiglia e diritto », 2005, pp. 542ss. Nel panorama italiano, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. A. Bellorini, *Accordi in previsione della futura ed eventuale separazione dei coniugi nella recente giurisprudenza di legittimità*, in « Contratti », 2016, pp. 173 ss.; C. Rimini, *I patti in vista del divorzio*, in *Il nuovo divorzio*, II, nel Trattato Cicu–Messineo, 2, Giuffrè, 2015; I. Tardia, *Gli « accordi prematrimoniali » tra timide aperture giurisprudenziali, autonomia negoziale e tutela del coniuge economicamente debole*, in « Rassegna di diritto civile », 2015, pp. 258 ss.; I. Margelli, *Autonomia privata e rapporti patrimoniali tra i coniugi: accordi prematrimoniali e divorzio come condizione sospensiva nella sentenza n. 23713/2012 della Cassazione*, in « Rassegna di diritto civile », 2014, pp. 893 ss.; G. Oberto, *Suggerimenti per un intervento in tema di accordi preventivi sulla crisi coniugale*, in « Famiglia e diritto », 2014, pp. 88 ss.; Id.,*Contratti prematrimoniali ed accordi preventivi della crisi coniugale*, cit., pp. 69 ss.; R. Mazzariol, *La necessaria riscoperta del momento consensuale nell'ambito patrimoniale della famiglia: due casi emblematici*, in « Cultura e diritti », 2014, pp. 75 ss.; E. Russo, *Il potere di disposizione dei diritti inderogabili. Riflessioni sul giudizio di meritevolezza degli accordi prematrimoniali regolativi della crisi della famiglia*, in « Rassegna di diritto civile », 2014, pp. 459 ss.; E. Lucchini Guastalla, voce *«Autonomia privata e diritto di famiglia»*, in « Enciclopedia del diritto. Annali », vol. VI, Giuffrè, 2013, pp. 86 ss.; F. Oliviero, *Accordi prematrimoniali*, in « Studium juris », vol. I, 2013, pp. 586 ss., e II, pp. 726 ss.; A. Figone, *Ancora in tema di patti prematrimoniali*, in « Famiglia e diritto », 2013, pp. 843 ss.; F. Cerri, *Gli accordi prematrimoniali*, Giuffrè, 2011. Sul punto, v., anche, F. Viterale, *Accordi ante nuptias e limiti all'autonomia privata, Nota a Cass., sent. n. 23713/2012*, in *www.comparazionedirittocivile.it*, p. 8.

15. Per un'ampia rassegna giurisprudenziale, v. *infra,* capitolo 2.
16. Può vedersi la posizione della dottrina nel successivo capitolo.
17. Cass., 11.06.1981, n. 3777, in « Giustizia civile », I, 1982, p. 724.
18. Cass., 04.06.1992, n. 6857, in « Corriere giuridico », 1992, p. 863.
19. Cass., 25.01.2012, n. 1084, cit.
20. Si allude a Cass., 30.01.2017, n. 2224, in « Notariato », 2017, 2, p. 143, con la quale la Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla questione della validità degli accordi preventivi tra coniugi in vista della eventuale e futura crisi coniugale.